

# Regolamento condominiale e divieto di svolgere attività di asilo nido

Data: Invalid Date | Autore: Avv.Express Anna Maria Cupolillo



**VIBO VALENTIA, 20 AGOSTO** -È irrilevante la differenza tra “asilo nido” e “micro nido”; ciò che conta è il [divieto, messo per iscritto](#), di ospitare nei locali dello stabile un’attività di “custodia ed assistenza ad infanti”. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 16384/2018, depositata il 21 giugno. [MORE]

**Il caso.**Un Condominio adiva il Tribunale competente al fine di fare cessare l’attività di asilo di infanzia svolta dal titolare-condomino nell’unità immobiliare di sua proprietà sita al piano rialzato dell’edificio condominiale, perché contrastante con una clausola del [regolamento di condominio](#) contrattuale. L’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea.

Avverso la sentenza di primo grado il convenuto soccombente proponeva appello. La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale. Decisiva la lettura del [regolamento condominiale](#) (datato 1971) da cui emergeva chiaramente “il divieto di destinare i locali ad asili di infanzia”. Secondo i Giudici, questo divieto valeva sia per gli asili nido che per i micro nido, soprattutto perché era univoco l’obiettivo, ovvero evitare che “nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva venga esercitata un’attività che preveda la custodia e l’assistenza di infanti”.

Avverso tale sentenza l’appellante proponeva ricorso per cassazione. Il Supremo Collegio, ritenendo corretta e condivisibile la valutazione compiuta dai Giudici d’Appello, respingeva definitivamente le obiezioni proposte dal titolare del “micro nido”. Infatti, i giudici di legittimità sottolineavano come «l’attività di “micro nido” si differenzia da quello di “asilo nido” soltanto per le dimensioni strutturali di ricettività, e non invece per il comune carattere assistenziale ed educativo dei suoi servizi resi a bambini di tenerissima età». Ciò rendeva assolutamente legittima l’applicazione del divieto imposto dal [regolamento condominiale](#), divieto che era simbolo dell’«intenzione comune dei condomini».

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

**Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico [Avvocato Express](#)**

